



Rea. ASL n° del
-----------------

CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DI PRODOTTI DIETETICI SENZA GLUTINE	
DA PARTE DI ESERCIZI COMMERCIALI SPECIALIZZATI EX D. LGS. 114/1998	
L'anno <b>duemilaventidue</b> addì del mese di,	
presso la sede dell'ASL n° 5 di Oristano, in esecuzione della Deliberazione del	
Direttore Generale n° del _ <i>I /</i> 2022	
TRA	
'Azienda Socio-sanitaria Locale n° 5 di Oristano (di seguito denominata	
Azienda), con sede legale in Oristano – Via Carducci n° 35, C.F. e P. IVA:	
01258180957, in persona del Direttore Generale <b>Dott. Angelo Maria Serusi</b> , nato	
a Gavoi (NU) il 08/04/1958	
E	
a Ditta <b>FREEFOOD Srl</b> , con sede legale in <b>Cagliari – Viale Monastir n° 82,</b> C.F.	
e P. IVA 040203890921, iscritta al registro delle imprese presso la Camera di	
Commercio di Cagliari al n° REA CA - 357021, il cui esercizio commerciale,	
denominato <b>"FREEFOOD Srl"</b> è ubicato in Viale Monastir n° 82 – 09122 –	
Cagliari, all'uopo rappresentata dalla legale rappresentante Sig.ra Loddo	
Francesca, nata a Cagliari (CA) il 18/09/1979, C. F. LDDFNC79P58B354M;	
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:	
ART. 1 – OGGETTO E FINALITA'	
Oggetto della presente convenzione è l'erogazione di prodotti dietetici senza	
glutine indicati nella sezione A2 del Registro Nazionale dei prodotti destinati ad	
un'alimentazione particolare di cui all'Art. 7 D.M. 08/06/2001, istituito presso la	
Direzione Generale della Sicurezza degli Alimenti e della Nutrizione del Ministero	
della Salute a favore di soggetti celiaci ed effettuata a carico del Servizio Sanitario	



Regionale per il tramite di esercizio commerciale rientrante nella tipologia e	
definizione resa dal D. Lgs. 114/1998.	
ART. 2 – OBBLIGHI DELLE PARTI	
La Ditta FREEFOOD SrI si impegna a:	
garantire congruo assortimento dei prodotti destinati ad un'alimentazione	
particolare inseriti nel Registro Nazionale – sezione A2 – di cui all'Art. 7 D.M.	
08/06/2001, istituito presso la Direzione Generale della Sanità Pubblica Veterinaria	
degli Alimenti e della Nutrizione del Ministero della Salute;	
garantire la fruibilità dei buoni mensili rilasciati dalla ASL a favore dei soggetti	
celiaci nei limiti del tetto di spesa ivi previsto, nel rispetto delle modalità e dei prezzi	
di rimborso definiti nei provvedimenti regionali D. RAS n° 36167/4 del 10/10/2001,	
ai sensi del D.M. n° 279/2001 e D.G.R. n° 26/15 del 06/05/2008 e Piano Sanitario	•
Regionale 2006/2008, nonché delle ulteriori disposizioni definite dall'ATS giusta	
Deliberazione del Commissario Straordinario n° 198 del 22/03/2021);	
provvedere alla consegna alla ASL di residenza dell'assistito, entro il giorno 5 di	
ciascun mese, delle fatture relative alla richiesta di pagamento dei buoni riferiti alle	
consegne effettuate nel mese precedente, corredati del fustello ottico dei prodotti	
erogati;	
garantire l'espletamento di tutti gli obblighi informativi espressamente richiesti	
dalla ASL, da presentare unitamente alla documentazione contabile per il	
pagamento dei corrispettivi.	
ART. 3 – RISERVATEZZA GESTIONE DEI DATI	
La Ditta FREEFOOD SrI assume l'obbligo di mantenere riservati i dati sensibili e le	
informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli	
in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi	
 2	



titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del rapporto contrattuale. ART. 4 - DURATA DELLA CONVENZIONE E RECESSO 4.1. La durata della convenzione è fissata in 1 anno decorrente dalla data di stipula della stessa. 4.2. Entrambe le parti possono recedere dalla convenzione in qualsiasi momento con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da comunicarsi all'altro contraente con lettera Raccomandata A.R. 4.3. La convenzione cessa i suoi effetti nei confronti di entrambi i contraenti qualora entrino in vigore disposizioni normative o di carattere provvedimentale che modifichino la tipologia e le modalità di erogazione dei prodotti dietetici senza glutine. 4.4. In entrambi i casi di cui ai punti 4.2 e 4.3, la Ditta FREEFOOD SrI ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite nei mesi di effettivo servizio prestato e sino alla data di recesso o di entrata in vigore dell'atto normativo ovvero del provvedimento statale o regionale. ART. 5 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE n caso di inadempimento anche di uno solo degli obblighi assunti, protratto oltre il termine di 15 (quindici) giorni dall'intimazione ad adempiere, assegnato alla parte nadempiente a mezzo di Raccomandata A.R., la controparte ha la facoltà di considerare risolto di diritto il rapporto convenzionale. n ogni caso, si prevede che la ASL di Oristano possa risolvere di diritto il rapporto ai sensi dell'Art. 1456 Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi a controparte con Raccomandata A.R., nei seguenti casi: mancato adempimento delle prestazioni contrattuali, nel rispetto delle norme



vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute	
nella presente convenzione;	
violazione da parte della Ditta/Società dell'Art. 3 della Convenzione (Obblighi di	
Riservatezza).	
ART. 6 – FORO COMPETENTE	
Tutte le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione della convenzione	
saranno devolute al Foro di Oristano.	
ART. 7 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	
La Ditta <b>FREEFOOD Srl,</b> ai sensi dell'Art. 3 della Legge n° 136/2010, comunica i	
seguenti dati identificativi ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari: Conto	
corrente: Banca Monte dei Paschi di Siena Via Alberto Riva Villasanta –	
Cagliari IBAN IT94V0103004801000000686401;	
La persona delegata a operare sullo stesso è la Sig.ra Loddo Francesca.	
La persona delegata a operare sullo stesso è la Sig.ra Loddo Francesca.  ART. 8 – NORMA DI RINVIO	
ART. 8 – NORMA DI RINVIO	
ART. 8 – NORMA DI RINVIO  Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione valgono, in quanto	
ART. 8 – NORMA DI RINVIO  Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del Codice Civile in materia di contratti.	
ART. 8 – NORMA DI RINVIO  Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del Codice Civile in materia di contratti.  Letto, confermato e sottoscritto.	
ART. 8 – NORMA DI RINVIO  Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del Codice Civile in materia di contratti.  Letto, confermato e sottoscritto.  Per la ASL n° 5 di Oristano Per la Ditta FREEFOOD Srl	
ART. 8 – NORMA DI RINVIO  Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del Codice Civile in materia di contratti.  Letto, confermato e sottoscritto.  Per la ASL n° 5 di Oristano Per la Ditta FREEFOOD Srl  Il Direttore Generale Il Legale Rappresentante	
ART. 8 – NORMA DI RINVIO  Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del Codice Civile in materia di contratti.  Letto, confermato e sottoscritto.  Per la ASL n° 5 di Oristano Per la Ditta FREEFOOD Srl  Il Direttore Generale Il Legale Rappresentante	
ART. 8 – NORMA DI RINVIO  Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del Codice Civile in materia di contratti.  Letto, confermato e sottoscritto.  Per la ASL n° 5 di Oristano Per la Ditta FREEFOOD Srl  Il Direttore Generale Il Legale Rappresentante	
ART. 8 – NORMA DI RINVIO  Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del Codice Civile in materia di contratti.  Letto, confermato e sottoscritto.  Per la ASL n° 5 di Oristano Per la Ditta FREEFOOD Srl  Il Direttore Generale Il Legale Rappresentante	
ART. 8 – NORMA DI RINVIO  Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del Codice Civile in materia di contratti.  Letto, confermato e sottoscritto.  Per la ASL n° 5 di Oristano Per la Ditta FREEFOOD Srl  Il Direttore Generale Il Legale Rappresentante	